

**Regolamento per le ammissioni e le immatricolazioni
all'Università della Svizzera italiana**

(del 14 aprile 2000)

IL CONSIGLIO DELL'UNIVERSITÀ DELLA SVIZZERA ITALIANA

visti la Legge sull'Università della Svizzera italiana, del 3 ottobre 1995 (art. 8 cpv. 1 lett. a, 12 cpv. 3), il Regolamento di applicazione del 18 febbraio 2014, lo Statuto dell'Università della Svizzera italiana (di seguito USI) del 2 maggio 2003 (art. 42-47),

d e c r e t a :

CAPITOLO I

Generalità

- Art. 1**
Campo di applicazione
- ¹ Il presente regolamento si applica:
- a) agli studenti che intendono seguire un curriculum di studi in vista del conseguimento di un grado accademico conferito dall'USI (Bachelor, Master, Dottorato, Master of advanced studies, Executive Master o altro diploma);
 - b) agli uditori che intendono seguire corsi senza mirare a un grado accademico;
 - c) agli studenti ospiti che svolgono una parte dei loro studi all'USI.
- ² Le denominazioni delle categorie di persone utilizzate nel presente regolamento si intendono al maschile ed al femminile. ¹⁾
- ³ L'immatricolazione di studenti ai programmi di formazione di base nella Facoltà di scienze biomediche, Istituto di medicina umana è definita in un apposito regolamento (Limitazioni d'ammissione allo studio di medicina all'USI del 26.11.2016). ³⁶⁾
- Art. 2**
Studenti
- Lo statuto di studente è conferito alle persone immatricolate alle condizioni di ammissione di cui agli articoli 5-14 del presente regolamento.
- Art. 3**
Uditori
- Persone aventi 18 anni compiuti possono essere ammesse in qualità di uditori a uno o più corsi.

- Art. 4** Sono considerati studenti ospiti:
- Studenti ospiti**
- a) gli studenti di mobilità;
 - b) i borsisti di mobilità;
 - c) gli studenti *free movers*;
 - d) gli studenti di dottorato in semestre esterno (*PhD visiting students*).²¹

CAPITOLO II

Studenti

- Art. 5** Sono ammessi in qualità di studenti le persone che soddisfano le condizioni di ammissione generali e, se del caso, delle condizioni di ammissione complementari.
- Ammissione**

- Art. 6**
- Impedimenti**
- ¹ Le persone che hanno subito, in un'università o in un'alta scuola svizzera o estera, un insuccesso definitivo non possono essere ammessi nella medesima facoltà o nel medesimo indirizzo di studio.
- ² Questa norma si applica segnatamente alle persone che hanno subito un insuccesso definitivo in:
- a) una facoltà o un'accademia di architettura;
 - b) una facoltà o in un corso di laurea di Scienze economiche e sociali;
 - c) una facoltà o in un corso di laurea di Scienze della comunicazione;
 - d) una facoltà o in un corso di laurea di Scienze informatiche.
 - e) una facoltà o in un corso di medicina o di biomedicina.³⁷⁾

³²⁶⁾

⁴ Qualora una persona che ha subito un insuccesso definitivo in una facoltà dell'USI, in un'università o in un'alta scuola svizzera o estera, intraprendesse un altro indirizzo di studio in una facoltà dell'USI, tutti i risultati precedentemente acquisiti nell'indirizzo di studio nel quale ha subito un insuccesso definitivo, anche quelli positivi, non vengono considerati ai fini del curriculum nella facoltà dell'USI.²⁷⁾

- Art. 7** ¹ Sono ammessi in qualità di studenti i titolari dei seguenti diplomi:
- Condizioni di ammissione ai programmi Bachelor**
- 1. Diplomi svizzeri o conseguiti in Svizzera**
- a) maturità federale;
 - b) maturità cantonale riconosciuta dalla Commissione federale di maturità;
 - c) maturità commerciale cantonale;
 - d) ...³²⁾;
 - e) ...³¹⁾
 - f) maturità professionale completata con attestato d'esami complementari della Commissione federale di maturità (passerella);²⁸⁾
 - g) diploma finale di una scuola universitaria professionale;
 - h) diploma di una scuola tecnica superiore riconosciuta dalle istanze federali competenti.
- ² Per i casi di cui alle lettere c) e d) le facoltà possono fissare condizioni supplementari (media qualificata o esami integrativi).
- ³ Per i casi di cui alle lettere g) e h) le facoltà possono decidere l'ammissione a un semestre avanzato ed esonerare da esami o da periodi di pratica nel caso si tratti del medesimo indirizzo di studio.
- ⁴ Sono egualmente ammessi i titolari delle maturità rilasciate dalle scuole svizzere all'estero riconosciute.
- ⁵ Sono egualmente ammessi i titolari di una maturità rilasciata da una scuola italiana in Svizzera menzionata nell'accordo italo-svizzero del 1996 integrato nel 1999. (*)
- ⁷ Per l'ammissione alla Facoltà di scienze biomediche, Istituto di medicina umana, valgono i diplomi menzionati al Cpv.1 let. a), b), g) e Cpv.4..³⁸⁾
- Art. 8**
- 2. Diplomi esteri:**
- a) norme generali**
- ¹ Sono ammessi in qualità di studenti i titolari di un diploma di fine studi secondari superiori e o di un diploma universitario esteri ritenuti equivalenti.
- ² In generale valgono le direttive della Commissione per le ammissioni della Conferenza dei Rettori delle Università Svizzere.
- ³ Nei casi di dubbia equivalenza del titolo estero, l'idoneità è accertata tramite colloquio o esami, con possibilità di prescrivere requisiti linguistici e corsi integrativi.

Art. 9

b) Italia ³⁴⁾

¹Sono riconosciuti equivalenti i seguenti diplomi di istruzione secondaria superiore:

- a) diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo classico conferito da un liceo classico (diploma di liceo classico);
- b) diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo scientifico conferito da un liceo scientifico (diploma di liceo scientifico);
- c) diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo linguistico conferito da un liceo linguistico (diploma di liceo linguistico);
- d) diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo scienze umane conferito da un liceo delle scienze umane (diploma di liceo delle scienze umane);

²Sono inoltre riconosciuti equivalenti i seguenti diplomi di istruzione secondaria superiore

- a) diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo artistico conferito da un liceo artistico (diploma di liceo artistico) limitatamente ai programmi di Bachelor in Architettura e in Lingua, letteratura e civiltà italiana;
- b) diploma di istruzione secondaria superiore nell'indirizzo "Amministrazione, finanza e marketing" conferito da un istituto tecnico del settore economico, limitatamente ai programmi di Bachelor in Scienze economiche, Scienze della comunicazione e Scienze informatiche;
- c) diploma di istruzione secondaria superiore nell'indirizzo "Informatica e telecomunicazioni" conferito da un istituto tecnico del settore tecnologico, limitatamente al programma di Bachelor in Scienze informatiche.

³Altri diplomi di istruzione secondaria superiore conferiti da licei e istituti tecnici non sono riconosciuti equivalenti. Eventuali deroghe possono essere considerate qualora si tratti di un indirizzo affine e siano soddisfatte le direttive della Commissione per le ammissioni della Conferenza dei Rettori delle Università Svizzere.

⁴Per quanto concerne i titoli rilasciati precedentemente all'attuazione delle leggi e dei regolamenti vigenti fanno stato le tabelle di confluenza dei percorsi di istruzione secondaria superiore previsti dall'ordinamento previgente nei percorsi liceali e tecnici del nuovo ordinamento. Non sono comunque riconosciuti equivalenti i diplomi di istruzione secondaria superiore ad indirizzo magistrale, i diplomi di istituti professionali d'arte, nonché tutti i diplomi di istruzione secondaria superiore di durata quadriennale.

⁵ Per l'ammissione alla Facoltà di scienze biomediche, Istituto di medicina umana, sono riconosciuti equivalenti i diplomi di cui al Cpv.1, alla condizione preliminare che i richiedenti siano compresi nelle categorie definite nell'art. 2 dell'apposito regolamento di cui all'Art. 1 Cpv. 3. (Limitazioni d'ammissione allo studio di medicina all'USI del 26.11.2016).

Art. 10

c) Altri casi particolari

¹ Il “Baccalaureat Europeo” è considerato titolo equivalente mentre il “Baccalaureat Internazionale” è considerato sufficiente soltanto se attesta una media qualificata.

² Il diploma conseguito al termine di una High School del sistema formativo degli USA non è riconosciuto equivalente. Per l’ammissione all’USI si richiedono 2 anni di studi universitari in un’università riconosciuta o il superamento certificato di 5 Advanced Placement Tests con un punteggio di almeno 3, in due lingue, matematica o calcolo, una materia in scienze naturali e una in scienze sociali. ⁶⁾

Art. 11

Ammissione su dossier ⁷⁾

¹ Possono essere ammessi candidati con un’età superiore a 25 anni e sprovvisti dei titoli indicati negli articoli precedenti se ritenuti in possesso di formazione ed esperienze significative attestate con la domanda d’iscrizione.

² ... ⁸⁾

Art. 11a

Condizioni di ammissione ai programmi di Master ⁹⁾

¹ Sono ammessi in qualità di studenti i titolari dei seguenti diplomi:

- a) diploma di Bachelor ottenuto in un’università o politecnico svizzeri;
- b) diploma di Bachelor ottenuto in un’università o politecnico di altri stati, riconosciuti nell’ambito delle rispettive norme statali;
- c) diplomi di laurea quadriennale o quinquennale secondo il precedente ordinamento;
- d) diploma di Bachelor di una scuola universitaria professionale in un indirizzo di studio compatibile.

² Per i casi di cui alle lettere a) e b) l’ammissione non è subordinata a condizioni se si tratta del medesimo indirizzo di studio mentre può essere subordinata a debiti formativi negli altri casi.

³ Per i casi di cui alle lettere c) le facoltà possono autorizzare programmi di studio inferiori alla durata legale prevista, comunque non inferiori a 60 ECTS.

⁴ Per i casi di cui alle lettere d) le facoltà definiscono un debito formativo compreso tra 30 ECTS e 60 ECTS.

⁵ Per l’immatricolazione al Master dell’Istituto di medicina umana valgono le disposizioni dell’apposito regolamento. ³⁷⁾

Art. 11b

Condizioni di ammissione ai programmi di Dottorato (PhD) ⁹⁾

¹ Le condizioni di ammissione agli studi di Dottorato competono alle facoltà.

² Sono ammissibili quali studenti di Dottorato i titolari dei seguenti diplomi:

- a) diploma di Master ottenuto in un’università o politecnico svizzeri;
- b) diploma di Master ottenuto in un’università o politecnico di altri stati, riconosciuti nell’ambito delle rispettive norme statali;
- c) diplomi di laurea quadriennale o quinquennale secondo il precedente ordinamento;

³ Eventuali deroghe competono alle facoltà in base ai propri regolamenti.

Art. 12
Condizioni
complementari ¹⁰⁾

¹ Qualora l'organizzazione degli studi (cfr. Legge sull'USI, art. 11 cpv.3) o specifiche esigenze di programma lo esigessero, le facoltà possono applicare condizioni d'ammissione complementari per determinati indirizzi di studio.

² ...¹¹⁾

Art. 13
Immatricolazione

¹ Le persone che intendono seguire corsi, esercitazioni o seminari, depositare lavori scritti, iscriversi a esami, usufruire delle prestazioni dell'USI o utilizzarne le infrastrutture devono essere regolarmente immatricolate a una facoltà dell'USI.

² L'immatricolazione dev'essere rinnovata per ciascun semestre.

³ ...¹²⁾

Art. 14
Procedura

¹ La domanda di immatricolazione dev'essere inoltrata alla Segreteria di facoltà entro il termine fissato dall'Università o dalla facoltà. ¹³⁾

² Domande tardive possono essere accettate compatibilmente con la capienza delle strutture e la disponibilità dei sussidi didattici.

³ ...¹⁴⁾

Art. 15

Tasse

**a) Bachelor
e Master**

¹ La tassa di immatricolazione è di CHF 4'000 per ciascun semestre.

² Per gli studenti al beneficio dei contributi del cantone di domicilio al momento del conseguimento della maturità, la tassa di immatricolazione è di CHF 2'000 per ciascun semestre.

³ La disposizione precedente si applica pure agli studenti domiciliati nel Principato del Liechtenstein.

⁴ Può essere applicata la tassa ridotta prevista all'art.15 cpv.2:

a) a studenti di nazionalità svizzera domiciliati all'estero al momento del conseguimento della maturità, a condizione che la loro situazione economica rientri nei parametri che consentano il beneficio di una borsa di studio nel cantone Ticino;

b) a studenti che nel corso del periodo di immatricolazione acquisiscono la nazionalità svizzera a partire dal semestre seguente la data di immatricolazione, a condizione che la loro situazione economica rientri nei parametri che consentano il beneficio di una borsa di studio nel cantone Ticino. ¹⁵⁾

⁵ Durante il periodo di mobilità o di stage, della durata di almeno 3 mesi durante il periodo dei corsi, la tassa semestrale prevista secondo i cpv 1-3 è ridotta del 50%. La direzione amministrativa può applicare un'ulteriore riduzione in casi speciali; in ogni caso la tassa semestrale non può essere inferiore a CHF 500. ¹⁶⁾

^{5a} Sono consentite deroghe all'applicazione ordinaria di cui ai capoversi precedenti, nell'ambito di accordi internazionali di scambio di studenti. ³⁹⁾

⁶ Per gli studenti che abbiano assolto la frequenza dei corsi secondo il curriculum di studi previsto, rispettivamente di 6 semestri per il programma di Bachelor e di 3 o 4 semestri per il programma di Master, e non abbiano sostenuto tutti gli esami previsti e/o svolto l'elaborato semestrale di Bachelor, rispettivamente la tesi di Master, è applicata la tassa di CHF 500 per ciascuno dei primi due semestri "fuori corso", di CHF 1'000 per i successivi semestri. ¹⁶⁾

⁷ Durante il periodo di stage, della durata di un anno, previsto nel programma di studio di architettura e per gli studenti dell'Accademia che non assolvono gli esami previsti entro i termini stabiliti valgono direttive apposite emanate dall'Accademia di architettura. ¹⁵⁾

⁸ Nel caso in cui uno studente immatricolato in un programma di Master biennale (laurea magistrale) volesse acquisire i crediti previsti in un numero di semestri maggiore del minimo previsto e secondo un programma di studio concordato con la facoltà, la tassa prevista viene percepita proporzionalmente al periodo di frequenza concordato. ¹⁵⁾

⁹ In caso di ritiro dell'iscrizione dopo il versamento di un acconto o dell'intera tassa, l'importo versato sarà rimborsato applicando una trattenuta per costi amministrativi fino a CHF 200.- e una trattenuta proporzionale al periodo di frequenza. ¹⁵⁾

La richiesta di annullamento dell'iscrizione e relativo rimborso deve essere inoltrata entro 3 settimane dall'inizio dei corsi. In caso di abbandono dei corsi dopo questo termine non è più rimborsata alcuna tassa.

¹⁰ La decisione in merito alla tassa nei casi singoli spetta agli organi amministrativi.

- Art. 16**
b) Dottorato
- ¹ La tassa d'immatricolazione per gli studi di Dottorato è di CHF 4'000 per ciascun semestre. ¹⁷⁾
- ² I dottorandi sono esonerati totalmente dalla tassa per tutta la durata di un rapporto di collaborazione retribuita con l'USI (contratto come assistenti o collaboratori scientifici in genere).¹⁷⁾
- ³ La tassa è ridotta alla metà dell'importo normale per i dottorandi che non sono tenuti a frequentare e non frequentano corsi presso l'USI. Non si considera a questo riguardo la frequenza di singoli corsi senza obbligo d'esami, assimilabile alla condizione di uditor occasionale. Nei casi dubbi (p.es. frequenza limitata a seminari per dottorandi), si percepisce una tassa inferiore a quella normale, ma in ogni caso superiore alla metà, valutata caso per caso.
- ⁴ Non sono considerati, ai fini dell'applicazione del capoverso precedente, i corsi presso altre sedi universitarie (seminari interuniversitari per dottorandi ecc.), se il dottorando assume i costi di trasferta e di soggiorno, almeno in misura preponderante.
- ⁵ La decisione in merito alla tassa nei casi singoli spetta agli organi amministrativi. Il Decano della facoltà – e per i dottorandi il docente di riferimento - possono esprimere preavvisi.
- Art. 17**
Congedi
- ¹ Per serie ragioni, quali la maternità, il servizio militare obbligatorio o civile, la malattia e altri a giudizio della facoltà, lo studente può ottenere congedo per uno o più semestri.
- ² Lo studente in congedo mantiene l'immatricolazione pagando una tassa ridotta di CHF 100 per semestre e beneficia della legittimazione come studente, ma non può frequentare alcuna attività didattica né sostenere esami, fatta eccezione per la sessione precedente il rientro dal congedo. ¹⁸⁾
- ³ Durante il congedo maternità è possibile in ogni caso sostenere gli esami di corsi già frequentati.
- ⁴ Per i dettagli si rimanda al Regolamento di studio di ciascuna facoltà.
- Art. 18**
Exmatricolazione
- ¹ Allo studente che comunica la volontà di cessare gli studi presso l'USI, viene rilasciata una conferma di exmatricolazione e viene restituito il documento originale d'accesso.
- ² In caso di mora con il pagamento della tassa semestrale, lo studente viene exmatricolato d'ufficio alla scadenza infruttuosa del termine di pagamento della tassa relativa al semestre successivo. ¹⁹⁾
- ³ Lo studente è exmatricolato anche nei altri casi previsti dall'art. 46 dello Statuto USI. ¹⁹⁾
- ⁴ ... ²⁰⁾

CAPITOLO III

Uditori

- Art. 19**
Ammissione
- ¹ L'ammissione di uditori è limitata dalle disponibilità organizzative conformemente all'art. 11 cpv.3 LUni.
- ² Le facoltà stabiliscono per l'inizio di ciascun semestre i corsi e i seminari aperti agli uditori. Sono escluse le esercitazioni comportanti l'uso di attrezzature informatiche e i corsi di lingua.
- ³ L'ammissione quali uditori a corsi di Master richiede una formazione accademica conclusa. ²¹⁾
- Art. 20**
Condizioni
- ¹ Gli uditori non sono, di regola, autorizzati a sostenere esami.
- ² Eventuali eccezioni competono alle facoltà.
- Art. 21**
Tasse
- ¹ La tassa prevista varia da un minimo di CHF 200 ad un massimo di CHF 1'000 a dipendenza del tipo e del livello del corso scelto. ²²⁾
- ² Per beneficiari AVS la tassa è ridotta del 50%.
- ³ Sono esonerati dalla tassa uditori regolarmente immatricolati presso altre università svizzere.

CAPITOLO IV

Studenti ospiti

- Art. 22**
Studenti di mobilità
- ¹ Possono essere ammessi in qualità di studenti di mobilità persone immatricolate da almeno due semestri presso un'università svizzera o estera e che partecipano a un programma di mobilità riconosciuto da una facoltà dell'USI.
- ² Gli studenti di mobilità sono ammessi nell'indirizzo di studio nel quale sono immatricolati presso la loro università d'origine.
- Art. 23**
Condizioni
- ¹ Gli studenti di mobilità restano immatricolati nella loro università d'origine dove versano le tasse previste.
- ² Gli studenti di mobilità possono seguire corsi, esercitazioni o seminari, depositare lavori scritti, iscriversi a esami, usufruire delle prestazioni dell'USI o utilizzarne le infrastrutture.
- Art. 24**
Durata
- La durata di un soggiorno di studio presso una facoltà dell'USI è di regola limitata a due semestri. Essa può essere eccezionalmente prolungata con l'accordo di entrambe le università partecipanti al relativo programma di mobilità.

Art. 25
Iscrizione La domanda di ammissione quale studente di mobilità deve pervenire all'Ufficio Relazioni internazionali entro i termini stabiliti. ²³⁾

Art. 26
Borsisti di mobilità ¹ Persone al beneficio di una borsa di mobilità attribuite dalla Commissione federale delle borse possono iscriversi al medesimo indirizzo di studio per il quale hanno ottenuto la borsa.

² I borsisti di mobilità possono seguire corsi, esercitazioni o seminari, depositare lavori scritti, iscriversi a esami, usufruire delle prestazioni dell'USI o utilizzarne le infrastrutture.

³ I borsisti di mobilità pagano una tassa ridotta.

CAPITOLO V

Organi

Art. 27 Gli organi competenti per l'ammissione e l'immatricolazione sono:

Organi competenti a) la Commissione d'immatricolazione del Consiglio dell'USI per le domande relative all'ammissione ai programmi di Bachelor;
b) la facoltà per le domande di ammissione ai programmi di Master e a quelli di Dottorato. ²⁴⁾

Art. 28 ¹ La Commissione di immatricolazione è nominata dal Consiglio dell'Università.

Commissione di immatricolazione ² Essa comprende 7 membri conformemente all'art. 21 cpv. 1 dello Statuto dell'USI. ²⁵⁾

³ La Commissione valuta i criteri di ammissione e le procedure di immatricolazione, decide su casi particolari e sui contenziosi. Per i casi definiti all'art. 5 la competenza è delegata alle Segreterie di facoltà. ²⁵⁾

Art. 29 ¹ Contro le decisioni della Facoltà e della Commissione di immatricolazione è possibile interporre ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Contenzioso

² ... 30)

³ ... 35)

CAPITOLO VI

Disposizioni finali

Art. 30 Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio il 14 aprile 2000, entra
Entrata in immediatamente in vigore.
vigore

(*) Si tratta delle
scuole seguenti:

1. Liceo linguistico moderno, Basilea
2. Liceo scientifico, Liceo linguistico, Istituto tecnico commerciale "Vilfredo Pareto", Losanna
3. Liceo scientifico sperimentale "Leonardo da Vinci", Lugano
4. Liceo scientifico con sperimentazione linguistica, Istituto tecnico commerciale "Istituto sul Rosenberg", San Gallo
5. Liceo tecnico per il Turismo "Scalabrini Gmur", San Gallo
6. Liceo scientifico "Istituto internazionale Montana" del Zugerberg, Zugo
7. Liceo linguistico "Pier Martire Vermigli", Zurigo
8. Liceo internazionale, Istituto Elvetico, Lugano.

Elenco aggiornamento:

- 1) Cpv. 2 introdotto con decisione CU 11/7/08;
- 2) lit. d) introdotta con decisione CU 11/7/08;
- 3) lit.e) abrogata con decisione CU 11/7/08;
- 4) ~~Art. 9b) lit. d) modificato con decisione CU 11/7/08;~~
- 5) ~~Art. 9b) lit. f) introdotta con decisione CU 11/7/08;~~
- 6) cpv. 2 modificato con decisione CU 11/7/08;
- 7) ex articolo 12 spostato e modificato titolo con decisione CU 11/7/08;
- 8) cpv. 2 abrogato con decisione CU 11/7/08;
- 9) artt. introdotti con decisione CU 11/7/08;
- 10) ex articolo 11 spostato e modificato cpv. 1 con decisione CU 11/7/08;
- 11) cpv. 2 abrogato con decisione CU 11/7/08;
- 12) cpv. 3 abrogato con decisione CU 11/7/08;
- 13) cpv. 1 modificato con decisione CU 11/7/08;
- 14) cpv. 3 abrogato con decisione CU 11/7/08;
- 15) cpv. 4, 7, 8 e 9 introdotto con decisione CU 11/7/08;
- 16) cpv. 5 e 6 modificati con decisione CU 11/7/08;
- 17) cpv. 1 e 2 modificati con decisione CU 11/7/08;
- 18) cpv. 2 modificato con decisione CU 11/7/08;
- 19) cpv. 2 e 3 modificati con decisione CU 11/7/08;
- 20) cpv. 4 abrogato con decisione CU 11/7/08;
- 21) cpv. 3 introdotto con decisione CU 11/7/08;
- 22) cpv. 1 modificato con decisione CU 11/7/08;
- 23) art. modificato con decisione CU 11/7/08;
- 24) lit. b) modificata con decisione CU 11/7/08;

- 25) cpv. 2 e 3 modificati con decisione CU 11/7/08;
- 26) cpv 3 abrogato con decisione CU 20/2/09;
- 27) cpv. 4 modificato con decisione CU 20/2/09;
- 28) cpv. 1, litt. f introdotto con decisione CU 20/2/09;
- 29) cpv. 1 modificato con decisione CU 20/2/09;
- 30) cpv. 2 abrogato con decisione CU 20/2/09;
- ~~31) cpv. 3 introdotto con decisione CU 20/2/09;~~
- 32) lett. d) abrogato d'ufficio da Segreteria generale 14/3/11;
- 33) lett. e) e lett. f) modificate con decisione CU 14/2/14;
- 34) art. 9 b) modificato da Segreteria generale 13/1/15;
- 35) cpv. 3 abrogato d'ufficio da Segreteria generale 7.5.15.
- 36) cpv. 3 aggiunto da da Segreteria generale 21/2/17;
- 37) cpv. 2 e) aggiunto da da Segreteria generale 21/2/17;
- 38) cpv. 7 aggiunto da da Segreteria generale 21/2/17;
- 39) cpv. 5a aggiunto con decisione CU 12/5/17;